CITTÀ DI MONTECCHIO MAGGIORE
- Provincia di Vicenza -

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 43 del 13/07/2023

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I OGGETTO E COMPETENZE
ART. 1 - OGGETTO
ART. 2 - COMPETENZE.....
ART. 3 - COMPETENZE UFFICI COMUNALI.....
ART. 4 - RESPONSABILITÀ
ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.....
CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI.....
ART. 6 - DICHIARAZIONE DI MORTE
ART. 7- DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI
ART. 8- RINVENIMENTO OSSA, RESTI MORTALI, PARTI DICADAVERE
ART. 9 - NORME DI RIFERIMENTO.....
CAPO III – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI - PERMESSO DI SEPPELLIMENTO.....
ART. 10 - PERIODO DI OSSERVAZIONE
ART. 11 - CAUTELE NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE.....
ART. 12 - LOCALI DI OSSERVAZIONE
ART. 13 - OBITORI.....
ART. 14 - CASA FUNERARIA
ART. 15 - REQUISITI DELLA SALA DEL COMMIATO
CAPO IV - PERMESSI DI SEPPELLIMENTO
ART. 16 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI
ART. 17 - CONSEGNA PERMESSI AL CUSTODE.....
ART. 18 - RILASCIO DI CADAVERI.....
ART. 19 - PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI
ART. 20 - AUTOPSIA E TRATTAMENTI CONSERVATIVI
ART. 21 - NORME DI RIFERIMENTO.....
CAPO V - FERETRI
ART. 22 - DISPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO
ART. 23 - FACOLTÀ DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI.....
ART. 24 - CHIUSURA DEL FERETRO
ART. 25 - CARATTERISTICHE DEI FERETRI PER INUMAZIONI,TUMULAZIONI E TRASPORTI
CAPO VI - TRASPORTI FUNEBRI.....
ART. 26 - TIPI DI TRASPORTO
ART. 27 - ORARIO DEI TRASPORTI
ART. 28 - CARATTERISTICHE DEI CARRI FUNEBRI
ART. 29 - TRASPORTI FUORI COMUNE
ART. 30 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO
ART. 31 - TRASPORTO DI SALME SENZA FUNERALE.....
ART. 32 - TRASPORTO DI CENERI E DI RESTI.....
ART. 33 - NORME DI RIFERIMENTO.....
TITOLO II SERVIZI NEI CIMITERI
CAPO I - CIMITERI.....
ART. 34 - ELENCO DEI CIMITERI.....
ART. 35 - PIANI REGOLATORI CIMITERIALI
ART. 36 - COSTRUZIONE DEI CIMITERI.....
ART. 37 - AMMISSIONE NEI CIMITERI
ART. 38 - COMPITI DEL CUSTODE
ART. 39 - COMPITI DEL SEPPELLITORE - NECROFORO
CAPO II - POLIZIA DEI CIMITERI
ART. 40 - ORARI DI APERTURA CIMITERI
ART. 41 - DIVIETI
ART. 42 - DIVIETO INGRESSO VEICOLI

ART. 43 - LAVORI DI MANUTENZIONE
ART. 44 - MATERIALI ORNAMENTALI
CAPO III - INUMAZIONI E TUMULAZIONI
ART. 45 - CAMPI DI INUMAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE FOSSE
ART. 46 - INUMAZIONE ORDINARIA IN CAMPO COMUNE
ART. 47 - POSA ORNAMENTI E ISCRIZIONI
ART. 48 - TUMULAZIONI E DIVIETI INERENTI
ART. 49 - NORME DI RIFERIMENTO
CAPO IV - CREMAZIONE
ART. 50 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
ART. 51 - SERVIZIO DI CREMAZIONE
ART. 52 - MODALITÀ DI ACCOGLIMENTO E CONSERVAZIONE DELLECENERI
ART. 53 - TRASPORTO E VERBALE DI CONSEGNA
ART. 54 - MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ AI FINI DELLA CREMAZIONE
ART. 55 - AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA E LUOGO DI CONSERVAZIONE
ART. 56 - DISPERSIONE DELLE CENERI
CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
ART. 57 - ESUMAZIONI ORDINARIE
ART. 58 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE
ART. 59 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE
ART. 60 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE
ART. 61 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE
ART. 62 - RACCOLTA OSSA - INCENERIMENTO MATERIALI
ART. 63 - SALME AVENTI OGGETTI DA RECUPERARE
ART. 64 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI
TITOLO III CONCESSIONI CIMITERIALI
ART. 65 - TIPOLOGIE DI MANUFATTI CIMITERIALI
CAPO I - TOMBE/CAPPELLE DI FAMIGLIA
ART. 66 - TOMBE/CAPPELLE DI FAMIGLIA
ART. 67 - DURATA DELLA CONCESSIONE DELLE TOMBE/CAPPELLE DI FAMIGLIA
ART. 68 - SPESE
ART. 69 - TUMULAZIONE IN TOMBA/CAPPELLA DI FAMIGLIA
ART. 70 - DIVIETO DI CESSIONE E RINUNCIA
ART. 71 - FINITURE
CAPO II - LOCULI
ART. 72 - LOCULI
ART. 73 - DURATA DELLA CONCESSIONE DEI LOCULI
ART. 74 - SPESE
ART. 75 - FINITURE
ART. 76 - DIVIETO DI CESSIONE E RINUNCIA
CAPO III - CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE
ART. 77 - CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE
ART. 78 - SPESE
ART. 79 - FINITURE
ART. 80 - DIVIETO DI CESSIONE E RINUNCIA
CAPO IV - AREE
ART. 81 - CONCESSIONE DI AREA
CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI
ART. 82 - CONCESSIONI SCADUTE
ART. 83 - DECADENZA
ART. 84 - REVOCA E RINUNCIA DI CONCESSIONI PERPETUE
ART. 85 - DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE
ART. 86 - DECESSO DEL CONCESSIONARIO
ART. 87 - SPESE
ART. 88 - ILLUMINAZIONE VOTIVA
TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 89 - SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO

ART. 90 - CAUTELE.....
ART. 91 - RINVIO
ART. 92 - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI
ART. 93 - ABROGAZIONE DI NORME

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

OGGETTO E COMPETENZE

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla decomposizione dei cadaveri, nonché delle norme relative alla destinazione ed uso dei cadaveri e parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione e gestione dei cimiteri e dei locali annessi, alla concessione di sepolture private, nonché alla tenuta e pulizia dei cimiteri, ed in genere a tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. In caso di disastri tellurici o di altra natura, si applicano le norme di cui al R. D. 9.12.1926, n. 2389, convertito nella Legge 15.3.1928, n. 883 e nel relativo Regolamento approvato con D.M. 15.12.1927, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48, del 27 febbraio 1928.

ART. 2 - COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo con le forme di gestione individuate dal D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché dalla Azienda U.L.S.S. di competenza.

ART. 3 – COMPETENZE UFFICI COMUNALI

1. Indicativamente, senza che ciò possa costituire un limite ad una diversa organizzazione, le funzioni e gli adempimenti amministrativi in materia di Polizia Mortuaria e/o in relazione ad attività comunque connesse alla gestione dei cimiteri sono assegnate, tenendo conto dei rispettivi ambiti di competenza, ai seguenti uffici comunali: Ufficio Stato Civile, Ufficio Contratti, Ufficio Manutenzione Edifici, Ufficio Ragioneria e, in relazione alle attività di costruzione, ampliamento e manutenzione straordinaria, Ufficio Opere Pubbliche.

ART. 4 - RESPONSABILITÀ

1. Il Comune vigila affinché all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone, furti o danni alle cose per gli interventi di sua competenza. E' esclusa ogni responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego dei mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere ai loculi, cellette, ecc.

ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso il cimitero è tenuto, a disposizione di chiunque possa avere interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.
2. Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico:

a) una copia del presente regolamento;
b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
c) l'elenco dei manufatti per i quali è in corso la procedura di decadenza dellaconcessione.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 6 - DICHIARAZIONE DI MORTE

1. Di ogni decesso che avviene sul territorio comunale deve essere fatta dichiarazione o dato avviso all'Ufficiale dello Stato Civile da uno dei congiunti o conviventi con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

ART. 7 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

1. Per ciò che riguarda l'accertamento dei decessi e della loro causa, nonché le modalità per rendere la dichiarazione di morte, si applicano le norme contenute:

- nel R.D. 27 luglio 1934, n.1265 - "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";
- nel D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione
- dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della L.15 maggio 1997, n. 127";
- nella legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- nella Legge Regionale Veneto 4 marzo 2010, n.18 - "Norme in materia funeraria ";
- nel D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 - "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", per quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla legislazione regionale in materia funeraria;
- nelle leggi e regolamenti statali o regionali che disciplinano specifici aspetti rilevanti in ambito mortuario e funerario e nelle loro successive modifiche ed integrazioni;
- Si osservano inoltre le prescrizioni impartite dall'Azienda ULSS, competente in materia di medicina necroscopica, ai sensi dell'art. 4 della sopra citata L.R. n.18/2010;
- Si osservano infine le prescrizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.1807 del 08 novembre 2011 contenenti disposizioni applicative di cui alle Legge Regionale 4 marzo 2010 n.18 "Norme in materia funeraria".

2. In ogni caso la dichiarazione di morte è fatta al più presto possibile e, comunque, entro 24 (ventiquattro) ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di morte da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
3. In caso di morte in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato deve trasmettere avviso della morte, nel termine di 24 (ventiquattro) ore, all'Ufficiale dello Stato Civile.

ART. 8 - RINVENIMENTO OSSA, RESTI MORTALI, PARTI DI CADAVERE

1. Chiunque rinvenga parti di cadavere, resti mortali od ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 9 - NORME DI RIFERIMENTO

3. Si osservano per quanto non previsto nel presente capo le disposizioni in merito, contenute nel Regolamento di polizia mortuaria D.P.R. del 10.09.1990, n. 285, nonché le norme richiamate dall'art. 7 del presente regolamento.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI - PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

ART. 10 - PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso.
2. Il termine di cui al comma 1 non deve essere osservato nei casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte con le modalità indicate all'art. 8 del D.P.R. n. 285/1990.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o nei casi di iniziata putrefazione, o quando altre speciali ragioni lo richiedano, il Sindaco, su proposta del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
4. L'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 11 - CAUTELE NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita rilevabili con opportuna assistenza e sorveglianza, anche con l'impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici di avviso.
2. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, sono adottate le speciali misure cautelative prescritte dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. competente.

ART. 12 - LOCALI DI OSSERVAZIONE

1. Il Comune dota il Cimitero di un locale per ricevere, per il prescritto periodo di osservazione, le salme di persone:

- morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso trattenerle per il previsto periodo di osservazione;
- morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Tale deposito può essere istituito dal Comune anche presso ospedali, istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

3. Il trasporto al locale di osservazione deve essere fatto in conformità all'art. 31 del presente regolamento.

ART. 13 - OBITORI

1. In locale appositamente dedicato vengono assolte le seguenti funzioni obitoriali:

a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedutesenza assistenza medica;

b) deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;

c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

2. L'obitorio può essere istituito anche presso ospedali od altri enti sanitari, ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

ART. 14 – CASA FUNERARIA

1. L'articolo 16 della L.R.V. n. 18/2010 definisce "*casa funeraria*" la struttura autorizzata allo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) osservazione del cadavere;
b) trattamento conservativo;
c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
d) custodia ed esposizione del cadavere;
e) attività proprie della sala del commiato.
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 18/2010 le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.
3. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss. Tali verifiche potranno essere richieste dal Comune autorizzante in tutti i casi in cui ne ravvisi la necessità anche in relazione alla documentazione presentata dagli interessati con l'istanza di autorizzazione.
4. Sul punto si richiama l'Allegato A alla D.G.R. Veneto n. 982 del 17.06.2014.

ART. 15 - REQUISITI DELLA SALA DEL COMMIATO

1. La sala del commiato è disciplinata dall'art. 17 della legge regionale n. 18/2010 che la definisce come la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.
2. La gestione della struttura può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al Comune competente nelle forme previste dal regolamento comunale.
3. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss. Tali verifiche potranno essere richieste dal Comune autorizzante in tutti i casi i cui ne ravvisi la necessità anche in relazione alla documentazione presentata dagli interessati con la comunicazione di cui al comma precedente.
4. Non costituisce "*sala del commiato*" il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze.

5. L’ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo della sala del commiato in relazione alla situazione locale, ferma restante la distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, quando non ubicato all’interno della struttura sanitaria o socio assistenziale, saranno stabilite con apposito provvedimento dall’organo competente.
6. Sul punto si richiama l’Allegato A alla D.G.R. Veneto n. 982 del 17.06.2014.

CAPO IV

PERMESSI DI SEPPELLIMENTO

ART. 16 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune, a norma dell’art. 74 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396, ove è avvenuta la morte, da darsi previo accertamento che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e polizia mortuaria.
2. La medesima autorizzazione è necessaria, osservate le disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 285/1990, per il seppellimento di parti di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla-osta dell'autorità giudiziaria.
3. Per la sepoltura di prodotti abortivi e dei feti che non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.
4. Qualora sia data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica, a norma dell’Ordinamento dello stato civile.
5. Per quanto riguarda l'orario dei funerali si rimanda all'art. 27 del presente regolamento.

ART. 17 - CONSEGNA PERMESSI AL CUSTODE

1. I permessi di cui all'art. 16 devono essere consegnati dall'incaricato del trasporto al custode del cimitero e da questi conservati.

ART. 18 - RILASCIO DI CADAVERI

1. In nessun caso è consentito asportare dal Cimitero cadaveri, ossa od altri resti umani, salvo quanto previsto dal Capo VI del D.P.R. n. 285/1990, per quanto attiene agli scopi di studio.

ART. 19 - PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti in materia.
2. L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione è effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale, stabiliti con ordinanza del Ministero della Sanità.

ART. 20 - AUTOPSIA E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

1. Le autopsie dei cadaveri vengono svolti a norma degli artt. 45, 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 285/1990, e devono essere eseguiti da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale interessata per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
3. Quando la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la prescritta comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. Quando nel corso di un'autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico del settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
5. Per le iniezioni conservative si rinvia alla L.R.V. n. 18/2010 ed all'Allegato A alla D.R.G. Veneto n. 1909 del 27.06.2010.

ART. 21 - NORME DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non previsto dal presente Capo IV, si osservano le disposizioni contenute nei capi II e III del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990, nella L.R.V. n. 18 del 04.03.2010 e nell'Allegato A alla D.G.R. Veneto n. 1909 del 27.07.2010.

CAPO V

FERETRI

ART. 22 - DISPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 25.
2. In ciascun feretro non si può chiudere che una sola salma; madre e neonato morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata di esso possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto in soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ULSS competente detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 23 - FACOLTÀ DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI

1. Nel disporre per i funerali e per la sepoltura ha prevalenza la volontà espressa in vita dal defunto risultante da atto scritto. In difetto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine di prevalenza: coniuge, parte unita civilmente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado, con preferenza, a parità di grado, della linea retta su quella collaterale ai sensi degli artt. 74 e ss. del Codice Civile.
2. In caso di disaccordo tra più parenti nel medesimo grado, prevale la volontà della maggioranza di essi.
3. Qualora non si determini una maggioranza, la questione dovrà essere risolta dall'autorità giudiziaria.
4. Qualora il defunto non abbia familiari in vita o essi risultino irreperibili, le disposizioni in ordine ai funerali ed alla sepoltura potranno essere stabilite da colui o coloro che convivevano, nei luoghi di cui all'art. 43 c.c., con il defunto al momento della morte.

5. Tale ordine vale anche per il collocamento di epigrafi, esumazioni, trasferimenti.
6. Il già coniugato, in caso di divorzio, decade dalla priorità nel disporre eventuali provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del già coniugato deceduto. Così pure la parte già unita civilmente, in caso di scioglimento dell'unione, decade dalla priorità nel disporre eventuali provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura della parte già unita civilmente deceduta.
7. La richiesta per i funerali e la sepoltura può essere presentata tramite l'impresa di onoranze funebri incaricata dai soggetti di cui ai commi precedenti.
8. Per la scelta della cremazione si osservano le specifiche disposizioni contenute nella legge 30 marzo 2001, n. 130, nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 e nel presente regolamento all'art. 50 e seguenti.

ART. 24 - CHIUSURA DEL FERETRO

1. La chiusura del feretro è fatta dal necroforo, o in sua assenza, da personale esperto. In ogni caso è eseguita dopo l'autorizzazione di cui all'art. 16 e dopo l'accertamento che siano state osservate le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

ART. 25 - CARATTERISTICHE DEI FERETRI PER INUMAZIONI, TUMULAZIONI E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura, oltre che al trasporto funebre, e, cioè:

a) per inumazioni: il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità, preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice e simili, stagionato; le tavole piallate nelle due facciate non devono essere di spessore inferiore a cm. 2; la confezione deve essere conforme all'art. 75 del D.P.R. 285/1990 e Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24;

b) per tumulazioni: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 e 31 del D.P.R. n.285/1990 e Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24;

c) per trasferimento da Comune a Comune, all'estero o dall'estero: si applicano le disposizioni di cui alla sopracitata lettera b), nonché gli articoli 26, 27 e 28 del D.P.R. n. 285/1990 e Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24.

2. I trasporti di salme di persone morte di malattia infettiva vengono effettuati, in ogni caso, secondo le prescrizioni della citata lettera b).

CAPO VI

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 26 - TIPI DI TRASPORTO

1. Costituisce trasporto funebre quanto indicato dall'art. 18 della L.R. Veneto 18/2010, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
2. Il trasporto comprende: il prelievo della salma dal luogo in cui si trova, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione scritta del Comune.

3. L'Ufficiale di Stato Civile è competente per l'autorizzazione al trasporto tenendo conto anche dei criteri generali, gli orari, le modalità ed i percorsi stabiliti dall'Amministrazione Comunale nel rispetto della normativa vigente.
4. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli 19 e seguenti del D.P.R. 285/1990 nonché ai sensi degli articoli 22 e seguenti della L.R. 18/2010. In particolare:
a) il trasporto è autorizzato dal Comune.
b) il permesso di seppellimento (autorizzazione alla inumazione/tumulazione), rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile, vale anche come autorizzazione al trasporto all'interno del Comune.
c) il trasporto della salma e/o resti mortali per la sepoltura fuori comune è soggetta a specifica autorizzazione al trasporto (si rinvia anche all'art. 339 del T.U.L.P.S n. 1265/1934).
d) il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unica autorizzazione dal Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
e) non è prevista l'autorizzazione al trasporto del cadavere/ salma durante il periodo di osservazione, così come desumibile dall'art. 11 L.R. 18/2010.
f) quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.
5. Il trasporto è eseguito da imprese regolarmente costituite ed in possesso dei requisiti per l'esercizio della specifica attività. L'attività è svolta in regime di libero mercato, con la piena libertà di scelta da parte dei familiari in merito all'impresa cui affidare l'incarico.
6. Il trasporto di resti ossei chiusi in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.
7. Costituisce inoltre trasporto funebre la traslazione da un cimitero ad un altro, o ad altro luogo, di salme, resti mortali, ossa o urne cinerarie.
8. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
9. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
10. Per il trasporto di salme per e da altro Stato, a seconda che si tratti di Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione, si applicano, nel primo caso, le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R. 285/90. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettivo diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del precitato DPR 285/90.
11. I relativi passaporti mortuari sono rilasciati dal Sindaco o dall'Ufficiale di Stato Civile (art. 114 del D.Lgs. 112/1998 – D.P.C.M. 26.05.2000 – Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 1534/2002).

ART. 27 - ORARIO DEI TRASPORTI

1. Il Sindaco, con propria ordinanza, disciplina l'orario dei trasporti, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
2. Spetta alla Direzione sanitaria dell'Ospedale fissare, sulla base di quanto stabilito dal Sindaco con propria ordinanza, l'orario di partenza della salma dal locale di osservazione.
3. La ditta incaricata del trasporto funebre deve concordare col custode l'orario del funerale almeno 24 ore prima dello stesso.
4. La direzione sanitaria, nel fissare l'orario di partenza delle salme che saranno sepolte nei cimiteri del Comune di Montecchio Maggiore, al fine di garantire il corretto svolgimento del lavoro da parte

del personale addetto ai cimiteri, stabilisce che la partenza dei suddetti cortei avvenga a distanza di almeno un'ora, uno dall'altro.

ART. 28 - CARATTERISTICHE DEI CARRI FUNEBRI

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero, è eseguito in carro chiuso, rivestito internamente di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.
2. I carri destinati ai trasporti funebri devono essere riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. o altro medico suo delegato, il quale ne controlla, almeno una volta l'anno, lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
4. Sul punto si richiamano gli artt. 24 e 26 della L.R.V. n. 18/2010 e l'Allegato A alla D.R.G. n. 982 del 17.06.2014.

ART. 29 - TRASPORTI FUORI COMUNE

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento o dal certificato di morte, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura.
3. All'autorizzazione del Sindaco è allegato il nulla-osta del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ULSS o di Tecnici Sanitari da lui delegati.
4. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri, in rapporto alla sepoltura cui sono destinate, ai sensi dell'art. 25 del presente Regolamento.
6. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo di deposito, sono autorizzati con unico provvedimento dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. Al di fuori di questo caso, il trasporto di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al comma 1.

ART. 30 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato avviene secondo le disposizioni di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, e 32 del D.P.R. del 10 Settembre 1990, n. 285. Si rinvia al comma 8 dell'art. 26 del presente regolamento.

ART. 31 - TRASPORTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di cadaveri ai locali di osservazione per il periodo prescritto dall'art. 10 e, comunque, prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone chiuso, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 32 - TRASPORTO DI CENERI E DI RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o dalle autorità di cui agli artt. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/1990 se il trasporto è da o per l'estero. Negli altri casi, non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche

stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non è possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta deve recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

ART. 33 - NORME DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non previsto dal presente Capo VI, si osservano le disposizioni contenute nel Capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria adottato con D.P.R. n. 285/1990, nonché la normativa richiamata all’art. 91 del presente Regolamento.

TITOLO II
SERVIZI NEI CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

ART. 34 - ELENCO DEI CIMITERI

1. Il Comune provvede al servizio di seppellimento ed alla custodia dei cadaveri nei seguenti cimiteri costituiti sul territorio comunale:
 a) Cimitero del CAPOLUOGO
 b) Cimitero di S.S. TRINITÀ
 c) Cimitero di SANT'URBANO
 d) Cimitero di VALDIMOLINO

ART. 35 - PIANI REGOLATORI CIMITERIALI

1. Il Comune è tenuto a predisporre un piano cimiteriale, per i cimiteri esistenti o in progetto, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura di cui all'art. 27, comma 2, della L.R. Veneto 18/2010.
2. I piani cimiteriali sono approvati dal consiglio comunale previo parere dell'Azienda ULSS competente per territorio.
3. I piani sono aggiornati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano stesso.
4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico (Allegato A alla D.G.R. Veneto n. 433 del 04 aprile 2014 "*Disposizioni applicative della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria*"").
5. Si richiamano in materia anche le previsioni del Capo X del D.P.R. 285/1990.

ART. 36 - COSTRUZIONE DEI CIMITERI

1. Ai sensi dell'art. 338 del Testo Unico Delle Leggi Sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
2. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e la costruzione di cimiteri nuovi devono esser redatti in conformità alle norme di cui al capo X del D.P.R. n. 285/1990 ed alle leggi sanitarie vigenti.
3. Sul punto si rinvia a quanto previsto all'art. 27 della L.R.V. n. 18 del 04/03/2010 ed all'Allegato A alla D.G.R. Veneto n. 433 del 04/04/2014.

ART. 37 - AMMISSIONE NEI CIMITERI

1. Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti:
a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;
d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 25 della L.R. Veneto 18/2010.
2. Nei cimiteri comunali, inoltre, possono essere accolti, quando non venga richiesta altra destinazione e verificata da parte dell'Ente la disponibilità di sepoltura, senza discriminazione alcuna, i cadaveri, i nati morti, nonché prodotti del concepimento, i resti mortali, le ceneri e gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi di:
a) religiosi nativi e/o aventi operato nel territorio comunale;
b) le persone che, non più residenti, abbiano risieduto in questo Comune per un periodo di tempo non inferiore ad anni dieci nell'ultimo ventennio;
c) persone non residenti ma aventi il coniuge o la parte unita civilmente già sepolti nel cimitero comunale;
d) persone non residenti in vita nel Comune, se legate da un rapporto di parentela in linea retta di primo grado ascendente (genitori) o discendenti (figli) con persone regolarmente residenti nel Comune;
e) persone riconosciute dal Sindaco o altro organo dell'Amministrazione Comunale, benemerite per azioni compiute a favore della cittadinanza e/o del territorio del Comune di Montecchio Maggiore.

ART. 38 - COMPITI DEL CUSTODE

1. Ai cimiteri comunali è addetto un custode.
2. Il custode è responsabile della custodia e manutenzione dei Cimiteri, nonché dei servizi che in esso si svolgono e, in particolare:
a) per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; ritira, altresì, l'autorizzazione del Sindaco, che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
b) presenzia e provvede alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa risponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione, e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
c) sorveglia i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
d) iscrive nell'apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dall'art. 52 del Regolamento n. 285/1990, nonché le variazioni conseguenti ad esumazione, estumulazione, traslazionedi salme o di resti, ecc. Detto registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei registri deve essere consegnato ogni fine d'anno all'ufficio di stato civile, il quale provvederà a trasmetterlo all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia;
e) cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
f) presenzia e provvede alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, redigendo ogni volta apposito verbale, di cui consegna copia al Comune;
g) sorveglia a che ogni intervento sulle salme e sulle tombe sia debitamente autorizzato e che siano state pagate le relative tariffe;
h) regola l'apertura al pubblico del Cimitero secondo gli orari stabiliti dal Sindaco,conservando le chiavi dei cancelli;
i) durante l'orario di apertura al pubblico, sorveglia a che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento;

j) vigila e si accerta che l'installazione di lapidi ed ogni altro intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato così come stabilito dal successivo art. 47;
k) controlla che le tombe private siano in buono stato di manutenzione e segnala all'ufficio tecnico comunale gli eventuali stati di degrado e di pericolo, ove si verifichino;
l) provvede alla regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi, chiedendo, quando occorre, una disinfezione;
m) è responsabile del buon andamento dei Cimiteri assegnati e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per l'esecuzione del presente regolamento, compresi quelli di cui al successivo art. 39;
n) è tenuto a comunicare all'ufficio tecnico comunale l'inosservanza del presente regolamento ad opera degli utenti ed eventuali stati di degrado delle strutture, al fine tutelare l'incolumità pubblica.

ART. 39 - COMPITI DEL SEPPELLITORE - NECROFORO

1. Alle materiali operazioni di seppellimento provvede il necroforo-seppellitore, al quale, in particolare, compete:
a) eseguire gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettuare le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salma, le riduzioni, ecc.;
b) eseguire le tumulazioni in loculi o tombe e provvedere alla chiusura degli stessi con opere in muratura;
c) durante le suddette operazioni, indossare i capi di vestiario avuti in dotazione dall'Amministrazione, provvedendo alla fine a disinfettarli correttamente;
d) su richiesta del custode o dell'Ufficiale dello Stato Civile, recarsi sul luogo indicatogli per operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle autorità;
e) attendere alla pulizia dei locali del cimitero, sotto i loggiati, nei campi e nei vialetti, mantenere curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente le erbe;
f) provvedere alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
g) svolgere, inoltre, tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione comunale, per il regolare funzionamento del cimitero compresa la sostituzione del custode-necroforo in caso di assenza per ferie o per malattia.
2. Il necroforo-seppellitore non può appropriarsi, in nessun caso, di cose di pertinenza dei feretri, né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali.
3. Le funzioni e i compiti previsti dagli artt. 38 e 39 del presente Regolamento potranno essere affidati all'esterno, mediante contratto di appalto nel quale saranno disciplinate anche tutte le funzioni di cui al presente e al precedente articolo.

CAPO II

POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 40 - ORARI APERTURA CIMITERI

1. I cimiteri rimangono aperti al pubblico durante le ore e nei giorni stabiliti con ordinanza del Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. Potrà essere previsto, se ritenuto necessario, un avviso di chiusura, anche mediante segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo da garantire la chiusura entro l'ora prescritta.

4. Durante il periodo in cui il cimitero non è aperto al pubblico, i cancelli, di norma, devono rimanere chiusi a chiave.

ART. 41 - DIVIETI

1. Nel cimitero è vietato:
 a) ogni atto e contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo;
 b) manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza dei manufatti cimiteriali, sepolture a terra comprese, calpestare o danneggiare le aiuole, prati, siepi od alberi;
 c) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.
2. Non è consentito l'accesso nel cimitero a cani od altri animali neppure se accompagnati, tranne nel caso che l'animale sia di ausilio a ipo-vedente;
3. Non è consentito, inoltre, l'accesso al cimitero ai bambini se non accompagnati da adulti;
4. Il transito nei porticati e nei passaggi comuni deve risultare costantemente garantito;
5. È vietato il deposito di oggetti ingombranti se non espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 42 - DIVIETO INGRESSO VEICOLI

1. All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto dei feretri o di materiali.
2. Per il trasporto dei materiali necessari per interventi manutentivi di vario genere (compresi allestimenti anche floreali), l'ingresso dei veicoli è consentito nell'intesa che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del veicolo siano compatibili con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali dei cimiteri, limitatamente al tempo necessario allo scarico e carico del materiale.
3. L'ingresso dei veicoli di cui sopra deve svolgersi, comunque, esclusivamente nei giorni feriali, negli orari stabiliti, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale o dell'Ufficiale di Stato Civile in occasione dei funerali. L'Amministrazione Comunale si riserva di rilasciare specifiche autorizzazioni in deroga per casi eccezionali.
4. L'autorizzazione di cui al precedente punto 3 è rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale al richiedente, con validità annuale.
5. Potrà altresì essere autorizzato l'ingresso di automezzi trasportanti persone non deambulanti. In questo caso l'autorizzazione, che avrà validità annuale, sarà sempre rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 43 - LAVORI DI MANUTENZIONE

1. La manutenzione delle tombe a terra e dei manufatti cimiteriali spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. Spetta sempre ai concessionari dei manufatti cimiteriali la manutenzione delle lastre di chiusura delle tombe di famiglia, dei loculi e delle cellette nonché le parti murarie delle tombe/cappelle di famiglia, fino allo scadere della concessione. La manutenzione dei manufatti cimiteriali allo scadere della concessione spetta al Comune al fine di renderli fruibili per il nuovo concessionario. In caso di rinnovo al medesimo concessionario o suo erede le eventuali manutenzioni spettano a quest'ultimi.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
3. All'interno del cimitero è vietata la lavorazione dei materiali; questi devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, per la connessione delle piastre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quant'altro il competente Ufficio Tecnico Comunale riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.

4. Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione che non siano riservati al Comune, i concessionari possono valersi dell'opera di imprese private, autorizzate dall'Amministrazione ed iscritte nelle competenti categorie professionali-artigianali.
5. L'amministrazione è tenuta a verificare che le imprese incaricate osservino le norme previste in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
6. Tutti i dipendenti ed i titolari delle imprese operanti all'interno del cimitero, per l'esecuzione dei lavori, devono rispettare l'orario come formulato ai sensi dell'art. 42 del presente Regolamento e tenere un comportamento adeguato al luogo.
7. Il ritiro delle lastre di chiusura dei manufatti cimiteriali da parte delle imprese incaricate deve avvenire nei giorni feriali (da lunedì a venerdì) di apertura dei cimiteri, mediante la consegna al custode del cimitero di copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico.
8. I materiali di scavo o rifiuto derivanti dalle lavorazioni devono essere, di volta in volta, rimossi sollecitamente in modo da evitare qualsiasi deposito e trasportati in apposita discarica a cura e spese di chi realizza le opere.
9. È fatto divieto portare all'esterno del cimitero materiali e/o oggetti senza previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione.
10. Alla fine dei lavori l'impresa deve provvedere alla perfetta pulizia delle opere ed al ripristino del suolo temporaneamente occupato.
11. In occasione della Commemorazione dei Defunti, si dispone che, a partire dal giorno 27 ottobre e sino a tutto il 5 novembre, è sospeso, di norma, qualsiasi lavoro inerente alla costruzione di manufatti, alla posa di lapidi e segni funerari nell'interno dei cimiteri.
12. L'Amministrazione Comunale si riserva di rilasciare specifiche autorizzazioni in deroga per casi eccezionali con le eventuali necessarie prescrizioni.
13. Nessun lavoro potrà essere eseguito se non preventivamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale e senza che sia stata pagata la tariffa eventualmente istituita. In particolare l'autorizzazione dovrà essere richiesta per:
- posa lapide su tomba a terra;
- posa lapide o iscrizione su tomba di famiglia;
- posa targa o iscrizione su loculo;
- posa targa o iscrizione su celletta ossario/cineraria;
- posa cinto provvisorio (escluse fondazioni e lapide);
- altri interventi vari.

14. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è soggetta a comunicazione da presentare all'Ufficio Tecnico nelle modalità dallo stesso indicate.

ART. 44 - MATERIALI ORNAMENTALI

1. È consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande, nonché coltivare fiori ed arbusti, purché questi non assumano proporzioni eccessive e non escano dal perimetro dello spazio appositamente assegnato o delimitato dalla concessione stessa.
2. La manutenzione di tutta la vegetazione, anche recisa, deposta sulle tombe a terra o sui manufatti cimiteriali deve essere eseguita a cura e spese del privato/concessionario.
3. Le lapidi, le croci, i monumenti e qualunque altra cosa, posta tanto sulle fosse che sulle sepolture private, non possono essere installati, rimossi e modificati senza l'autorizzazione del competente ufficio tecnico, così come stabilito dagli articoli precedenti e seguenti del presente regolamento.
4. Sui monumenti funebri è vietato apporre scritte diverse da quelle autorizzate e riferite al defunto, come ad esempio scritte con contenuto pubblicitario, politico, etc.

CAPO III

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 45 - CAMPI DI INUMAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE FOSSE

1. Nei cimiteri devono essere previsti appositi campi destinati alla sepoltura nella nuda terra.
2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e, successivamente, fila per fila, senza soluzione di continuità.
3. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e recante un numero progressivo.
4. Sul cippo, a cura del Comune, viene applicata una targhetta di materiale inalterabile, con indicazione del numero progressivo e dell'anno di morte del defunto.
5. È vietata, altresì, la formazione di lastricati e battuti in cemento tra fossa e fossa.
6. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50.
7. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 1,00.
8. Per la sepoltura dei prodotti del concepimento, dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile per i quali è richiesta l'inumazione e per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili, le fosse devono avere una profondità non inferiore a 0,70 metri.
9. Le fosse per inumazione di ciascuna fila devono distare almeno 0,80 metri l'una dall'altra, al fine di garantire le normali operazioni cimiteriali. I viali di separazione dei campi comuni devono essere provvisti di sistemi fognanti adatti a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse stesse.
10. Il regolamento comunale di polizia mortuaria definisce la superficie della fossa priva di eventuale copertura lapidea al fine di favorire i processi naturali di mineralizzazione del cadavere.
11. Per le inumazioni si utilizzano casse di legno o altri contenitori biodegradabili e combustibili, autorizzati ai sensi all'articolo 31 del DPR 285/90.

ART. 46 - INUMAZIONE ORDINARIA IN CAMPO COMUNE

1. Il servizio di inumazione ordinaria in campo comune è soggetto all'applicazione di apposita tariffa.
2. La gratuità del servizio di inumazione in campo comune è limitata ai casi di sepoltura di salma di persona indigente o in condizioni di bisogno economico come previsto dalla deliberazione consiliare di istituzione delle tariffe.

ART. 47 – POSA ORNAMENTI E ISCRIZIONI

1. Sulle sepolture, nei campi di inumazione, è consentita l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti od altri manufatti di cui si chiede la posa in opera.
2. I disegni delle lapidi, eventuali fregi, ornamenti ed iscrizioni consentite devono essere sottoposti all'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, o suo delegato, che rilascia apposita autorizzazione, tenuto conto dello stato dei luoghi e nel rispetto di quanto stabilito in merito a dimensioni e foggia da appositi provvedimenti adottati dal Dirigente di competenza.

ART. 48 - TUMULAZIONI E DIVIETI INERENTI

1. Le salme possono essere, in luogo dell'inumazione, tumulate in loculi separati per sepolture individuali, oppure in sepolture costituite da tombe individuali, per famiglia o collettività.
2. Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.
3. Nelle tombe di famiglia le salme sono appoggiate sulla soletta di ripartizione ed i concessionari devono provvedere alla tempestiva chiusura del tumulo con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna, così come stabilito dal comma 8 dell'art. 76 del D.P.R. 285/1990.
4. Le iscrizioni sono limitate ai dati anagrafici, con una eventuale dedica di poche parole, e alla fotografia del solo defunto (nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 44). Trattandosi di loculi o cellette, è consentita, previa autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale, l'asportazione, da parte dei marmisti, delle lastre di chiusura allo scopo di eseguire le iscrizioni autorizzate, a condizione che sia stata preventivamente eseguita la chiusura mediante muratura dei tumuli stessi.
5. È obbligo del concessionario far apporre su loculi o cellette le generalità del defunto.
6. Le dimensioni di ingombro delle lampade votive e dei portafiori, compresi i fiori, devono essere contenute nelle misure massime della lastra di chiusura ed aventi una profondità massima di cm. 20. Non è consentita l'installazione di lampade negli spazi intercorrenti tra i loculi o le cellette.
7. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo o nella tomba.
8. Il custode del cimitero, o chi è preposto al servizio, è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadaverepreviste dall'art. 410 del Codice Penale.
9. È consentita la collocazione di cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, se i resti da collocare appartengono al coniuge, alla parte unita civilmente, all'ascendente, al discendente, al fratello, al convivente o a familiari, come indicati nell'art. 433 del Codice Civile, del defunto tumulato. In tal caso è necessario il consenso del concessionario, se ancora in vita, o il consenso di almeno uno degli eredi del defunto tumulato, il quale deve dichiarare di agire in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli aventi diritto. In caso di contestazioni, l'Amministrazione resta estranea all'azione che ne consegue.
10. Per le caratteristiche dei loculi si rinvia all'Allegato A alla D.G.R. Veneto n. 433 del 04.04.2014.

ART. 49 - NORME DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente Capo III si osservano le disposizioni contenute nei capi XIV e XV del Regolamento di Polizia Mortuaria n. 285/1990, nonché la L.R.V. n. 18/2010 e l'Allegato A alla D.G.R. Veneto n. 433 del 04.04.2014 e dalla circolare del 24/06/1993 n. 24 del Ministero della Sanità.

CAPO IV

CREMAZIONI

ART. 50 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. La cremazione è la pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri (art. 45 della L.R.V. n. 18/2010).
2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del

certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 130/2001 e dell'art. 46 della L.R.V. n. 18/2010 e dall'Allegato A alla D.G.R. Veneto n. 1909 del 27.07.2010.

3. Nel caso diverso di cremazione di resti mortali, ipotesi contemplate agli articoli 39 e 40 della L.R.V. n. 18/2010, si precisa che l'autorizzazione compete al comune in cui sono esumati o estumulati e non all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso. Ciò peraltro coerentemente anche con quanto già stabilito all'art. 3, comma 5, del D.P.R. 15/07/2003 n. 254.

ART. 51 – SERVIZIO DI CREMAZIONE

1. Fintantoché il Comune non disponga di un proprio crematorio, il richiedente provvede direttamente al pagamento della tariffa all'Ente gestore dell'impianto che ha effettuato il servizio.

ART. 52 - MODALITÀ DI ACCOGLIMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto ed avere dimensioni tali da poter essere contenute nelle cellette in cui verranno collocate.

2. Le urne di cui al comma 1 sono accolte nei Cimiteri comunali con le modalità seguenti:

a) collocazione dell'urna cineraria in cellette ossario o cinerarie, seguendo le modalità di concessione e rinnovo previste per le cellette;
b) collocazione dell'urna cineraria in loculo occupato da altro feretro, ai sensi dell'art. 48, comma 9;
c) collocazione dell'urna cineraria in tomba di famiglia;
d) interramento dell'urna cineraria esclusivamente in spazi a ciò destinati dal piano cimiteriale secondo normativa vigente;
e) collocazione delle ceneri nel cinerario comune;
f) collocazione ipogea dell'urna cineraria in un apposito manufatto di contenimento adeguatamente posto all'interno del franco di terreno sopra un feretro inumato nel campo inumatorio (allegato A alla DGR Veneto 4/04/2014).

3. Nel caso in cui non sia indicata alcuna modalità di sistemazione delle ceneri, da parte dei congiunti del defunto, le stesse sono collocate nel cinerario comune.

ART. 53 - TRASPORTO E VERBALE DI CONSEGNA

1. Per il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30 del presente regolamento. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali:

a) uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale presso cui avviene la cremazione;
b) il secondo da chi prende in consegna l'urna e consegnato al servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri;
c) il terzo deve essere trasmesso all'Ufficiale di Stato Civile.

ART. 54 - MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ AI FINI DELLA CREMAZIONE

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge n. 130/2001, da intendersi qui interamente riportato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge, della parte unita civilmente o, in difetto, del

parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, viene manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.
3. Se la cremazione riguarda un soggetto di minore età, la scelta spetta ai genitori o, in mancanza, al tutore. Se si tratta di soggetto interdetto, la scelta spetta al tutore.

ART. 55 - AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA E LUOGO DI CONSERVAZIONE

1. L'affidamento dell'urna cineraria per la conservazione in abitazione avverrà secondo quanto disposto in vita dal defunto, risultante da atto scritto.
In mancanza, l'affidamento potrà essere richiesto dal coniuge, dalla parte unita civilmente o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, ai sensi dell'art. 3, lett b) n. 3 della L. 130/2001.
2. È consentito, in caso di comprovati vincoli affettivi o di riconoscenza, l'affidamento anche a soggetti diversi da quelli indicati nel secondo periodo del comma precedente, previo consenso scritto degli aventi diritto.
3. È consentito l'affidamento in un luogo adeguato dell'urna cineraria a soggetti terzi rispetto a quelli indicati ai precedenti comma 1, secondo periodo, e comma 2, previo consenso scritto della maggioranza assoluta dei soggetti di cui al comma 1.
4. L'urna dovrà essere conservata dagli aventi diritto di cui ai precedenti commi 1 e 2 presso la propria abitazione, in luogo protetto da possibili profanazioni o sottrazioni. Non potranno essere praticate sull'urna, per nessun motivo, aperture o fori.
5. In qualsiasi momento il Servizio cimiteriale potrà disporre che l'urna cineraria venga esibita dall'affidatario, per verificarne l'integrità e lo stato di conservazione.
6. L'affidamento in abitazione è consentito anche per le ceneri già tumulate in cimitero, fermo restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge e di quelle indicate al primo comma del presente articolo, per il rilascio della relativa autorizzazione.
7. Nel caso di cambiamento di residenza, di abitazione o sede, l'affidatario dovrà darne comunicazione all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di trasferimento della residenza o della sede in altro Comune, l'affidatario dovrà inoltre accertarsi circa le condizioni, i limiti e le modalità prescritti dalle norme in vigore nel Comune di nuova residenza o di trasferimento.
8. Nell'ipotesi di immigrazione in questo comune di una persona già in possesso di autorizzazione all'affidamento rilasciata dal Comune di provenienza, è fatto obbligo di comunicare la circostanza all'ufficio comunale che rilascerà una nuova autorizzazione di affidamento dell'urna cineraria.
9. È in ogni tempo possibile richiedere la collocazione in area cimiteriale dell'urna già affidata.
10. L'accertata inottemperanza alle disposizioni e prescrizioni relative alle modalità di conservazione, comporterà l'obbligo di riconsegna dell'urna cineraria al Servizio Cimiteriale per la ricollocazione in ambito cimiteriale, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.
11. La consegna dell'urna cineraria deve avvenire secondo le modalità indicate dall'art. 81 del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/1990 e s.m.i.).

ART. 56 – DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'ufficiale dello Stato Civile autorizza la dispersione delle ceneri rispettando le condizioni di ammissione disciplinate dall'art. 37 del presente Regolamento.

2. Nel territorio del Comune la dispersione delle ceneri è consentita nell'apposita area cimiteriale identificata nel piano regolatore cimiteriale, nelle aree pubbliche individuate con deliberazione di Giunta Comunale nonché in aree private nei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto con l'assenso scritto dei proprietari da allegarsi alla richiesta di autorizzazione alla dispersione.
É fatto divieto ai proprietari di aree private percepire compensi per l'assenso alla dispersione e/o dar luogo ad attività aventi finalità lucrative.
4. La dispersione nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti, mediante immissione in acqua delle ceneri.
5. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
6. In assenza di diversa disposizione, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna al personale gestore dei cimiteri.
La dispersione delle ceneri, qualora l'esecutore non sia stato indicato dal defunto, è eseguita dal coniuge, dalla parte unita civilmente o da altro familiare avente diritto, dal rappresentante legale dell'associazione definita dall'art. 3 co. 2 lett b) L. 130/2001, cui il defunto risultava iscritto, ed in ultimo dal personale incaricato alla gestione del cimitero, ai sensi dell'art. 3 co. 4 lett. d) L. 130/2001.
In ogni caso, il coniuge, la parte unita civilmente ed i parenti del defunto possono assistere alla dispersione delle ceneri del defunto.
7. Nel caso in cui il defunto non abbia scelto il luogo della dispersione o se questo non sia tra quelli consentiti, l'individuazione della destinazione dovrà essere rimessa alla volontà dei medesimi soggetti di cui al comma precedente, secondo l'ordine prestabilito.
8. Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario approvato dai competenti organi comunali, le seguenti operazioni (elencazione indicativa non esaustiva):
- dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
- dispersione eseguita dal personale autorizzato dal Comune.
Eventuali ed ulteriori oneri potranno essere introdotti con apposito atto da parte dell'organo competente.
9. La dispersione nel territorio Comunale, sia all'interno che al di fuori del cimitero, avverrà alla presenza dell'incaricato dal Comune, che dovrà provvedere alla vigilanza delle operazioni di dispersione ed alla relativa registrazione secondo normativa vigente. Tale operazione non dovrà arrecare alcun danno e/o disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 57 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nel cimitero il periodo ordinario di inumazione è pari a 10 anni, come previsto dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Allo scadere di tale periodo si provvede all'esumazione e, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, il resto mortale potrà:
- essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile e con addizione di sostanze biodegradanti capaci di favorire il processo di mineralizzazione autorizzate con Circ. n. 10 del 31.07.1998 del Ministero della Sanità, qualora vi sia disponibilità all'interno del cimitero;
- essere avviato, previo consenso degli aventi diritto a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se preferibilmente dal mese di ottobre a quello di aprile.
3. Le esumazioni ordinarie sono disposte dal Sindaco.
4. È compito dell'incaricato per le opere di esumazione stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione. Può eventualmente essere richiesta l'assistenza del medico a ciò delegato dall'Azienda U.L.S.S. di competenza.
5. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate in ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario, loculi o tombe di famiglia avuti in concessione o eventualmente richiederne altra destinazione (trasporto per altro cimitero).
6. Date la natura e la delicatezza delle operazioni di esumazione, il Cimitero interessato viene chiuso all'utenza per il periodo necessario oppure mantenuto aperto delimitando in modo adeguato l'area interessata dalle operazioni al fine di consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza.

ART. 58 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie di cui al precedente articolo saranno rese pubbliche almeno tre mesi prima dell'esecuzione di detta operazione cimiteriale a mezzo di appositi cartelli all'interno dell'area cimiteriale (o di pertinenza).

ART. 59 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione ed esse sono regolate dal Dirigente competente. Per le salme tumulate in tomba di famiglia o in loculo perpetuo l'estumulazione ordinaria avviene, su richiesta del concessionario o dei suoi eredi, trascorsi i venti anni dal decesso.
2. È ammessa la cremazione dei resti mortali derivanti da estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 1, lettera g) della legge n. 130/2001. Sul punto si rinvia al Titolo II Capo IV del presente regolamento.
3. In caso di incompleta mineralizzazione i resti mortali sono inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura per consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
4. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di inumazione nel terreno può essere abbreviato al termine minimo di anni cinque, riducibile a due anni con l'utilizzo di apposite sostanze biodegradanti autorizzate con circolare n° 10 del 31.07.1998 del Ministero della Sanità.
5. Date la natura e la delicatezza delle operazioni di esumazione, il Cimitero interessato viene chiuso all'utenza per il periodo necessario oppure mantenuto aperto delimitando in modo adeguato l'area interessata dalle operazioni al fine di consentire uno svolgimento dei lavori in sicurezza.

ART. 60 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco o del Funzionario dallo stesso incaricato, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. Non è, comunque, consentita l'esumazione di salme per trasferimento in altra fossa, in quanto verrebbe ad essere alterato l'ordine progressivo di inumazione.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasferite in sala autoptica con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite da detta autorità.

3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del custode.
4. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, per motivi igienico sanitari, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
a) nei mesi da maggio a settembre;
b) quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica o medico all'uopo delegato, dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 61 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite prima dello scadere dei vent'anni dalla data di tumulazione. Esse vengono disposte su ordine dell'Autorità giudiziaria oppure a richiesta dei familiari interessati (così come individuati dagli artt.74 e ssl Codice Civile), esclusivamente nei casi di richiesta:
- di cremazione della salma;
- di trasferimento della stessa in altro Comune, previa parere dell'azienda ULSS;
- di traslazione di feretro da loculo/tomba in prestito.

2. Il Sindaco o il funzionario dallo stesso delegato può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, secondo i limiti precisati nel successivo comma 3, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede.
3. Le estumulazioni straordinarie di salme sono consentite solamente su autorizzazione del coniuge, della parte unita civilmente o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, del defunto tumulato.

ART. 62 - RACCOLTA OSSA - INCENERIMENTO MATERIALI

1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che un erede faccia domanda di raccoglierle per deporle in loculi, cellette o tombe di famiglia posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.
2. In questo caso, le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco con le caratteristiche prescritte dall'art. 36, comma 2 del D.P.R. n 285/1990.
3. I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 63 - SALME AVENTI OGGETTI DA RECUPERARE

1. I familiari che ritengano che la salma da esumare o da estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare devono farne avviso al custode prima dell'esumazione o dell'estumulazione e, possibilmente, presenziare all'operazione stessa.
2. Gli oggetti personali o i ricordi che fossero rinvenuti seguono i resti se questi vengono conservati in loculo, celletta o tomba di famiglia, tranne nel caso in cui i familiari ne richiedano la restituzione. In quest'ultimo caso, gli oggetti di valore o i ricordi vengono consegnati ai familiari previa registrazione.
3. Il materiale richiesto e non ritirato dai familiari entro il termine di 2 mesi dal giorno dell'esumazione o estumulazione rimane di proprietà del Comune, che lo impiega come stabilito dall'art. 62 del presente regolamento.

ART. 64 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. Gli oggetti rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni sono consegnati agli aventi diritto come individuati dagli artt. 74 e seguenti del c.c. e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti.
2. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti non consegnati agli aventi diritto come individuati al comma 1 del presente articolo, vengono conservati dal personale comunale incaricato del servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 3 (tre) mesi.
3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Sono conservate e gestite nel rispetto della normativa vigente a cura del Comune le opere di pregio artistico o storico non richieste dagli aventi diritto.

TITOLO III
CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 65 – TIPOLOGIE DI MANUFATTI CIMITERIALI

1. In alcune zone appositamente individuate dei cimiteri è consentito costruire, a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, manufatti cimiteriali quali:
-Cellette ossario;
-Cellette cinerarie;
-Loculi;
-Tombe/Cappelle di famiglia.

CAPO I

TOMBE/CAPPELLE DI FAMIGLIA

Art. 66 – TOMBE/CAPPELLE DI FAMIGLIA

1. Per ottenere la concessione della tomba/cappella di famiglia l'interessato deve avanzare istanza all'Ufficio competente a seguito di pubblicazione di apposito avviso, nel quale saranno indicati i criteri di formazione della graduatoria e la sua validità.
2. Non appena all'interessato sarà assegnato il manufatto lo stesso dovrà versare presso la Tesoreria Comunale la relativa tariffa nei tempi indicati dall'Amministrazione Comunale.
3. Non si darà luogo a concessione di frazione di tomba/cappella, fatto salvo il caso in cui trattasi di rinnovo di manufatti già concessi a più soggetti.

Art. 67 – DURATA DELLA CONCESSIONE DELLE TOMBE/CAPPELLE DI FAMIGLIA

1. La concessione della tomba/cappella di famiglia avrà una durata di cinquanta anni. Essa risulterà da apposita scrittura privata secondo lo schema allegato (allegato 1), le cui spese sono a carico del concessionario.
2. Allo scadere della concessione, su domanda del concessionario od eredi, con diritto di prelazione, la stessa può essere rinnovata per egual periodo previo versamento del prezzo corrente della tomba/cappella.

Art. 68 – SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'assegnazione e concessione della tomba/cappella sono a carico del concessionario.

Art. 69 – TUMULAZIONE IN TOMBA/CAPPELLA DI FAMIGLIA

1. In ciascuna tomba/cappella di famiglia, entro i limiti degli originari posti disponibili risultanti dal progetto approvato, e con le cautele, per quanto riguarda la cassa, di cui al precedente art. 25, è consentita la tumulazione della salma del concessionario, del relativo coniuge, della parte unita civilmente nonché delle persone legate al concessionario da vincoli di parentela e di affinità, ovvero da vincoli affettivi.
2. Le tombe di famiglia possono essere concesse anche ad Enti ed Associazioni e per esse al loro legale rappresentante pro tempore per la tumulazione dei loro membri e non anche dei loro familiari.
3. In detta tomba/cappella è consentita, in via provvisoria, anche la tumulazione delle salme di persone diverse da quelle sopra indicate, previa autorizzazione del concessionario, nel solo caso in

cui nel cimitero momentaneamente non sia disponibile alcun manufatto utile per l'idonea sepoltura di cui al presente regolamento.

Art. 70 – DIVIETO DI CESSIONE E RINUNCIA

1. Ai sensi degli artt. 823-824 del Codice Civile, il cimitero ha carattere demaniale.
2. La tomba/cappella ed il diritto d'uso della stessa non sono cedibili a terzi e, pertanto, il concessionario per nessuna ragione ed a nessun titolo potrà trasferirli ad altri, anche se suoi congiunti, e neppure potrà comunque permutarli, sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione, senza pregiudizio dell'ammenda prevista per i contravventori alle norme del presente regolamento.
3. Il concessionario o suo erede (come risultante da atti ufficiali quali testamento, successione o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in caso di successione non ancora perfezionata) potrà rinunciare alla concessione della tomba di famiglia solo a favore del Comune. Quest'ultimo ha la facoltà di accettare la rinuncia quando la sepoltura non sia occupata da feretri, cassette ossario o urne cinerarie. In tal caso l'Amministrazione ha comunque la facoltà di sciogliere il contratto con il primo assegnatario e procedere alla stesura di un nuovo contratto con altro concessionario. Sarà restituito al primo assegnatario l'importo corrente della tariffa per la concessione della tomba di famiglia, trattenendo comunque il 20% della tariffa corrente della tomba. Il rimanente 80%, sarà restituito in quota proporzionale agli anni mancanti alla scadenza della concessione, sia che la tomba sia stata utilizzata, sia che stata soltanto tenuta a disposizione.
4. Nel caso di scioglimento del contratto di concessione di tomba di famiglia concessa al grezzo ed il cui rivestimento in marmo o pietra sia stato completato dal concessionario a sue cure e spese, l'Amministrazione assegnerà a questi un congruo termine per la rimozione dello stesso; scaduto detto termine, il rivestimento verrà acquisito dall'Amministrazione comunale, senza diritto a rimborso alcuno per il concessionario.
5. Resta salva la facoltà del Comune di pronunciare la revoca della concessione di tombe/cappelle di famiglia per motivi di interesse pubblico. In tal caso sarà garantita la continuità della concessione in analoghi altri manufatti.

Art. 71 – FINITURE

1. Le tombe/cappelle potranno essere concesse anche con le finiture in marmo che costituiscono la tavola di chiusura delle stesse a seconda delle tecniche costruttive che saranno previste di volta in volta dai singoli progetti redatti per la realizzazione della specifica opera pubblica. La tariffa di concessione terrà conto di questa previsione.
2. Nessun motto, epitaffio o scritto funerario in genere potrà stabilmente collocarsi sia esternamente che internamente alla tomba/cappella di famiglia senza la preventiva autorizzazione, come disciplinata dal presente Regolamento, e senza che sia stata soddisfatta la tariffa in vigore, ove stabilita.

CAPO II

LOCULI

Art. 72 – LOCULI

1. I loculi saranno dati in concessione solo al momento del decesso a seguito di istanza presentata da persone legate al concessionario da vincoli di parentela, di affinità o da vincoli affettivi.
2. Fa eccezione la concessione di un loculo per il trasferimento di salma da tomba/cappella di famiglia a loculo o di salma proveniente da Cimitero di altro Comune.
3. Per ogni fila orizzontale, l'assegnazione avviene ordinatamente senza soluzione di continuità. Anche i loculi che si rendessero disponibili per rinuncia prima del decorrere dei termini di

concessione oppure per scadenza dei termini di concessione saranno riassegnati solo al momento del decesso di persona legata al richiedente da vincoli di parentela, di affinità o da vincoli affettivi.
4. Ulteriori deroghe al divieto di cui al presente articolo possono essere stabilite con atto deliberativo della Giunta Comunale, valutate le particolari circostanze di indisponibilità momentanea dei loculi.

Art. 73 – DURATA DELLA CONCESSIONE DEI LOCULI

1. L'uso dei loculi di cui al presente Capo è concesso per anni trenta dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione.
2. La concessione del loculo si farà constatare da apposita scrittura privata, secondo lo schema allegato (allegato 1), le cui spese sono a carico del concessionario.
3. Allo scadere della concessione, su domanda da parte del concessionario od eredi, con diritto di prelazione, la stessa può essere rinnovata per anni dieci, previo versamento del 30% della tariffa corrente del loculo.

Art. 74 – SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'assegnazione e concessione del loculo sono a carico del concessionario.

Art. 75 – FINITURE

1. Il loculo è concesso con la lapide in marmo che costituisce pure la tavola di chiusura dello stesso.
2. Sulla stessa il concessionario, entro tre mesi dalla tumulazione, provvederà a sua cura e spese alla scritta dell'epigrafe ed all'applicazione delle decorazioni, secondo gli schemi approvati dall'Amministrazione comunale con le modalità disciplinate dal presente Regolamento.
3. In ogni loculo sarà tumulata una salma previamente chiusa in doppia cassa di cui una di legno di essenza forte, a norma del precedente articolo 25.

Art. 76 – DIVIETO DI CESSIONE E RINUNCIA

1. Tumulata la salma nel loculo la stessa non potrà mai venire estumulata per tutta la durata della concessione se non nei casi previsti dalla normativa vigente in materia e nel presente regolamento.
2. Fermo restando la natura demaniale del cimitero ai sensi degli artt. 823-824 del Codice Civile, i loculi ed il diritto d'uso degli stessi non sono cedibili a terzi e, pertanto, il concessionario per nessuna ragione e a nessun titolo potrà trasferirli ad altri, anche se suoi congiunti, e neppure potrà comunque permutarli, sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione, senza pregiudizio dell'ammenda prevista per i contravventori alle norme del presente regolamento.
3. Il concessionario o suo erede (come risultante da atti ufficiali quali testamento, successione o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in caso successione non ancora perfezionata) potrà rinunciare alla concessione del loculo solo a favore del Comune. Quest'ultimo ha la facoltà di accettare la rinuncia quando la sepoltura non sia occupata da feretri, cassette ossario o urne cinerarie. In questo caso l'Amministrazione ha comunque la facoltà di sciogliere il contratto con il primo assegnatario e procedere alla stesura di un nuovo contratto con altro Concessionario. Sarà quindi restituito al primo assegnatario l'importo della tariffa vigente al momento della rinuncia, trattenendo comunque il 20% della tariffa corrente del loculo. Il rimanente 80%, sarà restituito in quota proporzionale agli anni mancanti alla scadenza della concessione, sia che il loculo sia stato utilizzato, sia che sia stato soltanto tenuto a disposizione.

4. Resta salva la facoltà del Comune di pronunciare la revoca della concessione del loculo per motivi di interesse pubblico. In tal caso sarà garantita la continuità della concessione in analoghi altri manufatti.

CAPO III

CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE

Art. 77 – CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE

1. Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalla esumazione dal campo comune o dalla estumulazione da loculi o tombe/cappelle di famiglia, che le famiglie non intendessero depositare nell'ossario comune, sono concesse apposite cellette, per un periodo di anni 30. La concessione delle cellette avviene con le stesse modalità previste dal presente Regolamento per i loculi, ivi compreso il rinnovo e l'apposito contratto secondo lo schema allegato (allegato 1).
2. Le medesime o apposite cellette potranno essere utilizzate per la conservazione delle urne cinerarie.
3. In ogni celletta potranno essere depositati i resti mortali o le ceneri di, al massimo, complessivamente due salme, previamente contenuti in apposita cassetta o urna, conformi alle disposizioni vigenti in materia.
4. I resti mortali o le ceneri possono essere conservate, previa collocazione in appositi contenitori di cui ai precedenti articoli, con tumulazione in loculi o tombe/cappelle di famiglia già ospitanti feretri. Sul punto si rinvia al precedente art. 48 co. 9.

Art. 78 – SPESE

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'assegnazione e concessione delle cellette sono a carico del concessionario.

Art. 79 – FINITURE

1. Le cellette sono concesse con la lapide in marmo che costituisce pure la tavola di chiusura delle stesse.
2. Sulla lapide il concessionario, entro tre mesi dalla tumulazione, provvederà a sua cura e spese alla scritta dell'epigrafe ed all'applicazione delle decorazioni, secondo schemi approvati dall'Amministrazione comunale e con le modalità disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 80 – DIVIETO DI CESSIONE E RINUNCIA

1. Ai sensi degli artt. 823-824 del Codice Civile, il cimitero ha carattere demaniale.
Le cellette e il diritto d'uso delle stesse non sono cedibili a terzi e, pertanto, il concessionario per nessuna ragione e a nessun titolo potrà trasferirle ad altri, anche se suoi congiunti, e neppure potrà comunque permutarle, sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione, senza pregiudizio dell'ammenda prevista per i contravventori alle norme del presente regolamento.
2. Il concessionario o suo erede (come risultante da atti ufficiali quali testamento, successione o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in caso successione non ancora perfezionata) potrà rinunciare alla concessione della celletta solo a favore del Comune. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia quando la sepoltura non sia occupata da cassette ossario o urne cinerarie. In tal caso l'Amministrazione ha comunque la facoltà di sciogliere il contratto con il primo assegnatario e procedere alla stesura di un nuovo contratto con altro Concessionario. Sarà restituito al primo

assegnatario l'importo della tariffa vigente al momento della rinuncia, trattenendo comunque il 20% della tariffa corrente della celletta. Il rimanente 80% sarà restituito in quota proporzionale agli anni mancanti alla scadenza della concessione, sia che la celletta sia stata utilizzata, sia che sia stata soltanto tenuta a disposizione.

3. Resta salva la facoltà del Comune di pronunciare la revoca della concessione della celletta per motivi di interesse pubblico; in questo caso sarà garantita la continuità della concessione in analoghi altri manufatti.

CAPO IV

AREE

Art. 81 – CONCESSIONE DI AREA

1. Nelle zone appositamente individuate nel cimitero possono essere poste a disposizione dei privati e date in concessione per la durata di cinquanta anni aree per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati nel rispetto delle indicazioni tipologiche e planivolumetriche indicate dalla Giunta Comunale, che avrà, altresì, la facoltà di stabilire che siano predisposti unitariamente i progetti per la costruzione delle tombe in aree appartenenti ad uno stesso lotto.
3. I progetti dovranno essere preventivamente approvati secondo quanto previsto dall'art. 94 del DPR 285/1990.
4. Prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune, previa acquisizione dei necessari pareri dalle Autorità competenti, ove previsti.
5. La concessione delle aree cimiteriali avviene con le stesse modalità previste dal presente Regolamento per la concessione delle tombe/cappelle di famiglia, ivi compreso l'apposito contratto secondo lo schema allegato (Allegato 1).
6. Ai sensi degli artt. 823-824 del Codice Civile, il cimitero ha carattere demaniale, pertanto, la concessione di sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale ed il diritto d'uso dell'area non può essere commercializzato; il concessionario per nessuna ragione ed a nessun titolo potrà trasferirlo ad altri, anche se suoi congiunti, e neppure potrà permutarlo, sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione, senza pregiudizio dell'ammenda prevista per i contravventori alle norme del presente regolamento.
7. Il diritto d'uso della sepoltura lascia, in ogni caso, integro il diritto alla nuda proprietà dell'Amministrazione; conseguentemente, ai sensi dell'art. 953 c.c., i manufatti costruiti dai privati su aree cimiteriali date in concessione, allo scadere della stessa, in caso di mancato rinnovo, diventano di proprietà dell'Amministrazione comunale.
8. Alla scadenza della concessione, su domanda del concessionario od eredi con diritto di prelazione, può essere rinnovata la concessione dell'area previo versamento della tariffa corrente delle aree cimiteriali.
9. L'Amministrazione ha comunque la facoltà di risolvere il contratto con il primo concessionario e procedere alla stesura di un nuovo contratto con altro concessionario.
10. In tal caso sarà restituito al primo assegnatario l'importo della tariffa vigente al momento della rinuncia, trattenendo comunque il 20% della tariffa corrente dell'area. L'80%, sempre in relazione al prezzo corrente dell'area, sarà restituito in quota proporzionale agli anni mancanti alla scadenza della concessione.
11. Per i manufatti costruiti da privati, su aree in concessione temporanea, l'Amministrazione riconoscerà invece un rimborso determinato sulla scorta di una perizia di stima redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, che terrà conto del costo di costruzione al momento della rinuncia, quantificato in relazione agli anni di vetustà, alle caratteristiche costruttive ed allo stato di conservazione.

12. Resta salva la facoltà del Comune di pronunciare la revoca della concessione dell'area per motivi di interesse pubblico. In tal caso sarà garantita la continuità della concessione in analoghi altri manufatti.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 82 – CONCESSIONI SCADUTE

1. Le concessioni del presente Regolamento scadute e per le quali i concessionari o i loro eredi non richiedano il rinnovo possono essere date in concessione ad altri come segue:
- per le tombe/cappelle di famiglia, loculi e cellette ossario o cinerarie, costruiti dal Comune, saranno applicate le tariffe in vigore al momento della nuova concessione, previe eventuali manutenzioni a carico del Comune;
- per i manufatti costruiti da privati su aree date in concessione, la tariffa sarà determinata con gli stessi criteri di cui al precedente art. 81 (valore corrente dell'area oltre al valore del manufatto).

2. Al termine della concessione per la quale non sia stato richiesto il rinnovo il manufatto ritornerà al Comune che provvede d'ufficio alla traslazione delle salme, resti, ceneri, in campo comune, in campo di mineralizzazione, in ossario comune o in cinerario comune, fatta salva diversa indicazione dei familiari.
3. Nulla sarà dovuto al concessionario uscente o ai suoi eredi.

ART. 83 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:
a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso di sepoltura;
c) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o nel presente regolamento;
d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
2. La dichiarazione di decadenza è adottata previa diffida al concessionario e/o agli aventi titolo, se reperibili. La diffida sarà trasmessa a mezzo Raccomandata A.R. o a mezzo PEC. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio on-line ed a quello del cimitero per la durata di 6 mesi consecutivi.
3. La dichiarazione di decadenza viene disposta dal Dirigente competente in base all'accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Pronunciata la decadenza della concessione si provvederà d'ufficio alla traslazione delle salme, resti, ceneri, in campo comune, in campo di mineralizzazione, in ossario comune o in cinerario comune, fatta salva diversa indicazione dei familiari. In tal caso, il Comune anticiperà le relative spese, fermo restando la possibilità di rivalersi nei confronti dei familiari e/o aventi diritto, se reperibili.

Art. 84 – REVOCA E RINUNCIA DI CONCESSIONI PERPETUE

1. L'Amministrazione Comunale può procedere alla revoca delle concessioni cimiteriali perpetue antecedenti l'entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n. 803, per motivi di interesse pubblico. In tal caso sarà garantirà la continuità della concessione in analoghi altri manufatti.
Le concessioni perpetue possono essere altresì revocate quanto siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/1990.
2. in caso di rinuncia volontaria a concessioni perpetue, l'Amministrazione:

- per tombe di famiglia, loculi, cellette e aree di terreno, riconoscerà il 30% della tariffa di concessione o, se non stabilita, dal valore attribuito al manufatto/area dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- per i manufatti costruiti da privati su aree date in concessione, nulla sarà dovuto oltre al 30% della tariffa relativa all'area, come indicato al precedente punto.

ART. 85 - DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

1. Il concessionario e/o i suoi eredi sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa conservazione della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritenesse indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, oppure a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il competente dirigente può disporre, previa diffida da trasmettere a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, al concessionario o al rappresentante dei concessionari interessati, come designato a norma del successivo art. 86, di adempiere nel termine di trenta giorni, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti, ed al rimborso delle spese sostenute dal Comune.
3. Risultando lo stato di abbandono o di incuria, si provvede con la dichiarazione di decadenza, previa diffida a provvedere in un termine non superiore a quindici giorni, secondo la procedura stabilita dall'art. 83 del presente Regolamento.
4. Per i contitolari della concessione che non concorrono alle spese risultanti dai lavori di sistemazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, si provvede con la dichiarazione di decadenza secondo la procedura stabilita dall'art. 83 del presente Regolamento.

ART. 86 – DECESSO DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di decesso del concessionario originario di manufatti cimiteriali o aree, gli eredi (come risultanti da atti ufficiali o in mancanza come indicato dal Codice Civile) devono darne comunicazione al Comune entro un anno dalla morte designando, contestualmente, uno degli eredi quale rappresentante per l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti la concessione nei confronti del Comune, restando ferma la responsabilità solidale di tutti gli eredi.
2. Nel caso di mancata designazione di un rappresentante il Comune provvede d'Ufficio scegliendo tra gli eredi sulla base della residenza e dell'età anagrafica degli stessi.
Resta ferma la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli eredi.
3. Allo scadere della concessione, nel caso in cui il concessionario originario fosse deceduto, l'Amministrazione Comunale potrà rinnovare la concessione ad uno degli eredi.

ART. 87 – SPESE

1. Per ogni operazione in capo alle salme sono dovute al Comune le tariffe istituite dal Consiglio Comunale e successivamente aggiornate dall'organo competente in vigore al momento dell'operazione richiesta.

Art. 88 – ILLUMINAZIONE VOTIVA

1. Il servizio di illuminazione votiva, ove attivato dal Comune, potrà essere svolto in amministrazione diretta o mediante contratto di appalto/concessione e sarà in tal caso appositamente disciplinato dall'organo competente.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 89 - SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO

1. Per la costruzione ed uso delle cappelle private fuori dal Cimitero comunale, si applicano le norme di cui al capo XXI del D.P.R. n 285/90, nonché la L.R.V. n. 18/2010 e l'Allegato A alla D.G.R. Veneto n. 982 del 17.06.2014.

ART. 90 - CAUTELE

1. Chiunque richieda un servizio qualsiasi (inumazione, tumulazione, cremazione, trasporto salme ad altra sepoltura, ecc.) s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli aventi diritto.
2. In caso di contestazioni, l'Amministrazione resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 91 – RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:
- Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n 285/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 130 del 30/03/2001;
- Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24;
- D.G.R. Veneto n. 433 del 04.04.2014 (Allegato A);
- D.G.R. Veneto n. 982 del 17.06.2014 (Allegato A);
- D.G.R. Veneto n. 1909 del 27.07.2010 (Allegato A);
- Art. 338 del Testo Unico Delle Leggi Sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
- ogni altra normativa disciplinante la materia, inclusa quella espressamente richiamata nel presente Regolamento.

ART. 92 - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI

1. I contravventori delle disposizioni contenute nel Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria sono puniti con la sanzione amministrativa stabilita dagli articoli 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.04.1934, n. 1265 e successive modificazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato.
2. I contravventori delle disposizioni contenute nella L.R. Veneto 04/03/2010 n. 18 "*Norme in materia funeraria*" sono puniti con la sanzione amministrativa stabilita dall'articolo 53 della medesima Legge Regionale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato.

3. Inoltre, in caso di violazioni alle norme del presente Regolamento comunale o ad altre disposizioni emanate dal competente dirigente o dal Sindaco, si applica la sanzione amministrativa prevista dalla Legge per le violazioni alle norme regolamentari comunali.

ART. 93 – ABROGAZIONE DI NORME

1. Il presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria sostituisce, abrogandolo, il precedente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30.06.1992, come integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 06.07.1994 e modificato con deliberazioni consiliari n. 66/1997, n. 29/1999, n. 5/2000, n. 119/2004 e n. 14/2008.
2. Si intendono abrogate tutte le disposizioni comunali inerenti la Polizia Mortuaria che contrastassero con il presente Regolamento.
3. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Fa eccezione la durata della concessione che continuerà a seguire il regime indicato nell'atto concessorio originario.